

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1602

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

dal Ministro della Sanità

(DONAT-CATTIN)

e dal Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MANNINO)

e col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1989

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 1989, n. 49,
recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la
prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate
all'approvvigionamento potabile

ONOREVOLI SENATORI. - La direttiva 80/778/CEE del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, è stata in un primo momento recepita in Italia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1985, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1985; in tale provvedimento risultavano rigidamente adottati i limiti massimi di atrazina e di altri erbicidi nell'acqua potabile indicati dalla predetta direttiva 80/778/CEE.

Già fin dall'entrata in vigore del provvedimento (maggio 1986) appariva evidente la troppo rigida ricezione della direttiva, che non consentiva deroghe ai parametri indicati dalla CEE, mentre in talune zone, specie della pianura padana, venivano segnalati rinvenimenti di residui di atrazina e molinate nelle acque destinate al consumo umano.

La Commissione tecnologica nazionale dell'Istituto superiore di sanità, interessata in proposito, ritenne accettabile per l'atrazina una deroga fino al valore di μg 1/litro di acqua, ritenendo che tale deroga temporanea non comportasse rischi inaccettabili per la salute. Fu così che si giunse all'adozione del primo provvedimento di deroga, con cui venne ammessa fino al 31 dicembre 1986 l'utilizzazione di acqua con contenuto di atrazina nei limiti ora indicati, con la contestuale adozione di misure dirette a limitare l'uso dei prodotti inquinanti. A questo provvedimento seguirono altri, con i quali la deroga fu via via differita fino al 28 febbraio 1988.

Nel frattempo, in data 24 maggio 1988 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 236, che ha provveduto ad un integrale recepimento della direttiva 80/778/CEE, ivi comprese le disposizioni che consentono (articolo 10), per un tempo limitato, ove non vi sia rischio per la salute pubblica e l'approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano non possa essere assicurato

altrimenti, di avvalersi di strumenti di deroga esplicitamente previsti.

Le ordinanze di deroga sono state, peraltro, suffragate da pareri di competenti organismi nazionali ed internazionali, quali il Consiglio superiore di sanità e l'Organizzazione mondiale della sanità, che, concordemente, hanno ritenuto l'assenza di rischio tossicologico anche in presenza di contaminanti in quantitativi notevolmente maggiori di quelli che nelle ordinanze medesime venivano ritenuti compatibili con la potabilità delle acque.

La situazione andava, comunque, approfondita anche in sede comunitaria e frequenti sono stati i contatti a tal fine intercorsi; occorreva soprattutto che in relazione alle specifiche realtà locali, nonchè alle inderogabili necessità di procedere all'indispensabile recupero della situazione sulla base della realtà locale, quali il tipo di approvvigionamento idrico, la natura idrogeologica del terreno, l'entità della popolazione insediata, l'economia agricola, eccetera, le regioni individuassero, con propri provvedimenti, le zone nelle quali si dovesse vietare l'impiego dei prodotti diserbanti contenenti atrazina e molinate.

In particolare, l'ultima ordinanza di deroga (30 dicembre 1988) era finalizzata specificatamente alla necessità di consentire alle regioni la predisposizione dei piani di intervento previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988, alla cui adozione è subordinata la possibilità di disporre le deroghe nei limiti indicati con decreto interministeriale dei Ministri della sanità e dell'ambiente.

La situazione verificatasi in Italia e le ineluttabili motivazioni dei conseguenti provvedimenti sono, peraltro, ben note alla Commissione CEE, la quale ha comunque impegnato il Governo italiano ad un fermo e fattivo programma di recupero della situazione di inquinamento delle acque potabili.

Da queste premesse ha origine l'accluso decreto (che si sottopone al Parlamento ai fini della sua conversione in legge), la cui finalità precisa è di conseguire il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

Particolare evidenza merita, sotto tali profili, l'articolo 1 concernente il divieto di vendita ed impiego (nelle zone di protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa di acqua utilizzata da imprese acquedottistiche) di quei diserbanti per i quali i controlli analitici all'uopo prescritti (articolo 11, lettera *a*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988) abbiano rilevato il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante. Il divieto di vendita o di impiego è condizione per la adozione delle deroghe alle concentrazioni massime ammissibili stabilite nell'allegato 1 al decreto n. 236 del 1988, fino al raggiungimento del valore massimo ammissibile, che è determinato dall'autorità sanitaria in modo tale che comunque non presenti rischio inaccettabile per la salute pubblica. Presupposti per la concessione della deroga sono la grave emergenza idrica e l'impossibilità di assicurare in altro modo l'approvvigionamento di acqua. La deroga ha valore temporale limitato e comporta l'adozione contestuale da parte delle regioni interessate delle misure di risanamento indicate dall'autorità sanitaria (che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988, è il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio superiore di sanità), nonché dell'articolato e completo piano di intervento dettagliatamente descritto dall'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 236.

L'assoluto divieto di uso di preparati che sono, peraltro, necessari in agricoltura motiva la disposizione dell'articolo 2, che prescrive (entro trenta giorni dalla entrata in vigore del provvedimento in esame) l'adozione da parte del Ministro della sanità di un decreto che individui le sostanze attive utilizzabili, nelle zone in cui vige il divieto delle sostanze attive diserbanti di cui al precedente articolo 1,

come prodotti sostitutivi di quelli vietati. È peraltro prevedibile che, in relazione al progressivo miglioramento della qualità delle acque, prodotti vietati possano essere riammessi all'uso e, in tal senso, potrà disporre un apposito decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente, indicando anche precise modalità di impiego che assicurino il mantenimento della qualità delle risorse idriche.

L'articolo 3 mira ad assicurare l'assistenza tecnica agli agricoltori imponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in collaborazione con le regioni, le misure dirette a promuovere la tutela e il recupero ambientale. A ciò deve tendersi con la diffusione di tecniche colturali che facciano realizzare un coerente e razionale impiego dei presidi sanitari, assicurando, nel contempo, la salvaguardia delle esigenze economiche e di produttività delle colture.

Ai fini della tutela delle acque sotterranee è preordinato l'articolo 4, che sostituisce l'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, prevedendo, su tutto il territorio nazionale, la tutela della pubblica amministrazione sulla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee (comma primo). I successivi commi secondo e terzo stabiliscono rispettivamente il principio della compatibilità dell'estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino e quindi la riducibilità della estrazione di acque sotterranee qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde e nei periodi di siccità.

La tutela della potabilità delle acque non potrebbe ritenersi compiutamente attuata qualora ai dovuti controlli non fossero sottoposti i numerosissimi pozzi d'acqua privati destinati al consumo umano.

Di essa si occupa l'articolo 5 imponendo alle regioni la fissazione di misure di tutela ed ai proprietari e possessori di pozzi di fare effettuare ogni anno controlli sanitari a loro spese, secondo le modalità indicate dalle regioni.

Il successivo articolo 6 sostituisce l'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, innovando in tema di classificazione delle acque

dolci superficiali - da utilizzare o destinare alla produzione di acqua potabile - che è previsto debba essere effettuata da ciascuna regione nelle categorie A1, A2 e A3 corrispondenti a tre diverse qualità di acque superficiali, le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate in allegato al provvedimento in esame.

Secondo la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 1982, le acque dolci superficiali utilizzate o destinate alla potabilizzazione erano suddivise nelle categorie A1, A2 e A3, cui corrispondevano, per le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche, i valori-limite indicati in allegato al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 515.

L'articolo 7 sugli «scarichi idrici» è una norma prettamente tecnica, che adegua i parametri «pesticidi clorurati» e «pesticidi fosforati» previsti dalla legge n. 319 del 1976, che detta norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

La predisposizione del provvedimento ha richiesto notevole impegno per la definizione delle misure finanziarie. A queste è dedicato l'articolo 8, che integra il decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, «Disciplina delle tasse sulle concessioni governative», introducendo una tassa sulla produzione di fitofarmaci con dettagliata indicazione degli atti soggetti a tassa, dell'ammontare della stessa e delle modalità di pagamento.

L'articolo 9 prescrive la mappatura degli impianti di acquedotto. La disposizione indica la sua motivazione, che è quella di «permettere in sede locale un efficace e puntuale controllo igienico-sanitario sulle acque destinate al consumo umano»; a tal fine i soggetti gestori di impianti di acquedotto devono trasmettere agli enti che la norma indica la mappatura delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento, di distribuzione dell'acqua fornita all'utenza.

Il risanamento delle acque da destinare al consumo umano deve essere costantemente perseguito e tutelato; a tal fine tende l'articolo 10, prevedendo una relazione annuale che le regioni trasmettono ai Dicasteri competenti (sanità, ambiente e lavori pubblici) sullo stato di applicazione delle disposizioni di settore,

sulle problematiche evidenziatesi o ipotizzabili, sulle eventuali carenze emerse e sui rimedi proponibili.

Nell'ambito del provvedimento un giusto rilievo deve assumere la previsione di un approvvigionamento idrico alternativo.

La competenza ad approvare i relativi piani, come anche i progetti di intervento nelle zone interessate dall'inquinamento da diserbanti, è attribuita (articolo 11) alla Conferenza permanente interregionale per la tutela e il risanamento del Po istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 1988. La disposizione provvede ad indicare gli obiettivi che gli interventi e le opere da finanziare devono perseguire e la successiva disposizione (articolo 12) indica le modalità per il finanziamento dei progetti, all'uopo integrando il fondo per la protezione civile istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

È da sottolineare, per il suo aspetto positivo di snellimento nelle procedure di spesa, il comma 2 dell'articolo che si commenta. Questo estende, per l'attuazione degli interventi in parola, al Ministro per il coordinamento della protezione civile i poteri di cui al comma secondo dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, ed in pratica quindi la possibilità di provvedere, con proprie ordinanze, alla attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato.

Alla modalità di copertura dell'onere, quantificato in 200 miliardi per il 1989 ed in 375 miliardi per il 1990, provvede il successivo comma 3 dell'articolo 12.

La necessità di un potenziamento degli organici del Ministero della sanità, correlata ai nuovi e complessi compiti a quest'ultimo derivanti dal provvedimento in esame, è affrontata dall'articolo 13.

Le funzioni e le conseguenti dotazioni organiche del Ministero della sanità sono state definite agli inizi degli anni '70, quando l'azione della sanità pubblica era principalmente incentrata sugli aspetti di tipo curativo in medicina umana e veterinaria.

In seguito, sia con la legge n. 833 del 1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale che con altra normativa, veniva data una diversa e più moderna impostazione alla tutela della salute pubblica privilegiando anche i momenti della riabilitazione e della prevenzione.

Alla luce di questa nuova impostazione, il legislatore aveva previsto all'articolo 59 della predetta legge n. 833 del 1978 la ristrutturazione del Ministero della sanità per adeguarlo alle nuove riconosciute esigenze.

Tale ristrutturazione non ha avuto luogo se non per piccoli aggiustamenti di alcuni settori per affrontare emergenze specifiche, che hanno avuto riferimento soprattutto ai settori tradizionali.

Lo sviluppo tecnologico ha indotto una sempre più vasta penetrazione della chimica nei settori industriali e civili.

Ciò ha portato all'introduzione di numerose sostanze, che, se da un lato ha risolto problemi e soddisfatto esigenze emergenti, dall'altro ha posto problemi sotto il profilo igienico-sanitario, determinando la necessità di una preventiva valutazione delle sostanze stesse sempre più accurata in rapporto ai potenziali rischi che la loro utilizzazione comporta.

Si citano, ad esempio, l'uso degli antiparassitari e dei fertilizzanti nel settore agricolo, il problema degli scarichi industriali, le sofisticazioni nel campo alimentare, le emissioni nell'atmosfera e lo smaltimento dei rifiuti in generale.

In relazione a ciò si è assistito ad un aumento delle patologie a carattere degenerativo dovute alla dispersione nell'ambiente di diverse sostanze.

Pertanto, è sempre più attuale e prioritaria una valutazione preventiva più incisiva delle sostanze chimiche, dalla loro produzione all'utilizzazione finale.

Per fare fronte in maniera adeguata alle esigenze sopra prospettate ed anche per l'attuazione di direttive comunitarie in materia, appare indispensabile una rideterminazione

degli organici dei ruoli dei chimici, degli ingegneri, dei farmacisti e degli analisti di organizzazione e metodo del Ministero della sanità, a livello sia di direttivi che di dirigenti.

Senza tale ristrutturazione il Ministero non potrebbe svolgere azioni di controllo preventivo ed assolvere pienamente ai suoi compiti istituzionali.

L'onere previsto per il potenziamento degli organici di cui alla tabella A è valutato in 800 milioni annui, secondo i calcoli riportati dalla relazione tecnica.

Al suddetto onere si fa fronte con gli introiti provenienti dalle tasse di concessione governativa sulla produzione e la registrazione dei presidi sanitari di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame.

Tale onere, in ottemperanza all'articolo 2, comma 1, della legge 24 dicembre 1988, n. 541, corrisponde a non più del 25 per cento delle entrate derivanti dalle tasse di concessione governativa sui presidi sanitari, secondo i calcoli riportati dalla relazione tecnica.

Il provvedimento non intende innovare in fatto di competenze regionali e ciò è ribadito dall'articolo 14, che fa appunto salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Agli aspetti sanzionatori è dedicato il successivo articolo 15, che punisce con arresto fino a tre anni o con ammenda da lire 250.000 a lire 5.000.000 chiunque impiega o vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto stabilito nell'articolo 1.

L'ultima disposizione (articolo 16) realizza la finalità di un necessario aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti. A tale scopo è previsto un programma di studi e indagini finalizzato alla individuazione a livello nazionale di aree a rischio di crisi idrica ed alla elaborazione di un piano di interventi organici ed integrati atti a prevenire le emergenze.

All'onere conseguente provvede il comma 2 dell'articolo 16.

RELAZIONE TECNICA

1. Il provvedimento prevede agli articoli 11 e 12 il finanziamento di progetti per l'approvvigionamento idropotabile alternativo nelle sei regioni maggiormente interessate dai fenomeni di inquinamento delle falde acquifere, il cui importo complessivo ammonta a lire 575 miliardi, di cui 200 miliardi per il 1989 e 375 miliardi per il 1990.

Tale importo risulta dal complesso dei progetti di risanamento già presentati dalle regioni ai Ministeri dell'ambiente e della sanità. La distribuzione territoriale del predetto pacchetto di progetti è la seguente:

R E G I O N I	Importi in miliardi di lire
Piemonte	43
Veneto	229
Lombardia	179
Marche ..	64
Emilia-Romagna ...	55
Friuli-Venezia Giulia ...	5
TOTALE ...	575

Per consentire il finanziamento di tali progetti, il fondo per la protezione civile viene integrato per un corrispondente importo. La relativa copertura è assicurata, per il 1989, mediante l'utilizzo di lire 200 miliardi a valere sulle complessive risorse destinate al finanziamento dei cosiddetti «progetti FIO» per il medesimo anno e non ancora utilizzate, non essendo intervenuta la necessaria delibera del CIPE di riparto delle somme stesse; per il 1990, mediante utilizzo, rispettivamente per lire 200 miliardi e per lire 175 miliardi, delle risorse preordinate nel fondo speciale del conto capitale della legge finanziaria 1989 per il finanziamento del FIO per il 1990 e per la realizzazione di interventi nel settore della difesa del suolo.

2. Per il perseguimento delle finalità considerate dal provvedimento, all'articolo 13 sono previste modifiche ed integrazioni delle dotazioni organiche del Ministero della sanità. L'onere relativo, quantificato in lire 800 milioni annui, è così ripartito in ragione delle diverse figure professionali:

12 unità al 7° livello	$(27.300.000 \times 12) = 327.600.000$
7 unità di 1° dirigente	$(43.100.000 \times 7) = 301.700.000$
3 unità di dirigente superiore	$(57.200.000 \times 3) = 171.600.000$

TOTALE GENERALE ... 800.900.000

Gli indicati livelli retributivi lordi includono tutti gli oneri diretti e riflessi, comprensivi delle competenze fisse ed accessorie.

Alla copertura finanziaria del predetto onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione delle tasse di concessione governativa istituite con l'articolo 8 e relative, rispettivamente, alle autorizzazioni ad attivare stabilimenti per la produzione di presidi sanitari e per la registrazione dei presidi stessi.

L'entrata derivante per il bilancio dello Stato dall'applicazione delle predette tasse è stata valutata per il primo anno in lire 3.200 milioni circa sulla base del seguente calcolo:

		<i>(lire/milioni)</i>	
<i>Tasse annue</i>			
Stabilimenti autorizzati	n. 86 × L.	500.000	= 43
Presidi sanitari registrati	» 5.315 × »	500.000	= 2.657,5
 <i>Tasse di rilascio</i>			
Nuovi stabilimenti o variazioni degli stessi	» 5 × »	1.500.000	= 7,5
Nuovi presidi sanitari o variazioni degli stessi	» 500 × »	1.000.000	= 500
		TOTALE . . .	3.208

Il numero dei nuovi stabilimenti e dei nuovi presidi sanitari registrati e delle variazioni di quelli esistenti è stato calcolato in entrambi i casi sulla base dell'andamento medio annuale relativo agli ultimi cinque anni. Per ciò che riguarda in particolare i presidi sanitari, si è peraltro indicato un valore ridotto del 50 per cento rispetto alla media annuale (pari a circa 1.000 registrazioni e variazioni) per tenere conto di una ipotizzabile contrazione delle operazioni in questione.

Per gli anni successivi a quello di prima applicazione delle tasse in questione, il gettito è destinato a conoscere un progressivo aumento per l'effetto moltiplicatore derivante dai nuovi stabilimenti e presidi che verranno assoggettati alle rispettive tasse annuali.

Il complessivo gettito destinato a prodursi è stato solo in parte (25 per cento) utilizzato per far fronte ai predetti oneri di personale, restando il 75 per cento acquisito al bilancio dello Stato con finalità di riduzione del saldo netto da finanziare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge finanziaria 1989.

3. Con l'articolo 16 viene previsto il finanziamento, per lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1989 e 1990, delle attività di aggiornamento e di adeguamento del programma di studi ed indagini riguardanti il piano regolatore generale degli acquedotti.

La quantificazione del predetto onere è stata fatta tenendo conto che per l'elaborazione dell'originario piano regolatore la legge n. 129 del 1963 autorizzò a suo tempo un primo finanziamento di lire 450 milioni per l'esercizio 1962-1963, finanziamento in seguito elevato, con le successive leggi di bilancio, fino a circa 1 miliardo, pari a non meno di 10 miliardi in valori attuali.

Le attività in questione riguarderanno in particolare la predisposizione di un piano di interventi organici ed integrati finalizzato anche alla prevenzione delle emergenze, secondo un piano di spesa così articolato:

fase conoscitiva: lire 1,5 miliardi;

fase di elaborazione: lire 2,5 miliardi;

fase propositiva: lire 6 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 1989, n. 49, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

Decreto-legge 14 febbraio 1989, n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1989 ().*

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, anche in attuazione delle direttive comunitarie in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

E M A N A

il seguente decreto:

Articolo 1.

(Divieto di vendita e impiego di diserbanti)

1. Per le fattispecie di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nelle zone di protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa di acqua utilizzata da imprese acquedottistiche sono vietati la vendita e ogni tipo di impiego di sostanze attive diserbanti, per le quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, abbiano rilevato il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza.

(*) V. inoltre il successivo Avviso di Rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 1989.

2. La zona di protezione è delimitata dalla regione interessata in relazione alla situazione di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche.

Articolo 2.

(Prodotti sostitutivi)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sono individuate le sostanze attive utilizzabili nelle zone di cui all'articolo 1 come prodotti sostitutivi di quelli vietati e le eventuali particolari modalità di impiego.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente, in relazione al progressivo miglioramento della qualità delle acque può essere nuovamente consentito l'uso e la vendita delle sostanze di cui all'articolo 1, tenuto conto di specifiche esigenze agronomiche locali, condizionatamente all'osservanza di precise modalità di impiego da indicarsi nello stesso decreto e comunque tali da assicurare il mantenimento della qualità delle risorse idriche.

Articolo 3.

(Assistenza tecnica agli agricoltori)

1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta, in collaborazione con le regioni, le misure dirette a promuovere la tutela ed il recupero ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari, salvaguardando altresì le esigenze economiche e di produttività delle colture.

Articolo 4.

(Tutela amministrativa delle acque sotterranee)

1. L'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale.

L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde e nei periodi di siccità, l'amministrazione competente può ridurre l'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo».

Articolo 5.

(Pozzi d'acqua)

1. Le regioni, sentiti i comuni interessati, stabiliscono le misure di tutela dei pozzi d'acqua privati destinati al consumo umano.

2. I proprietari e i possessori di pozzi di cui al comma 1 sono obbligati almeno ogni anno a sottoporre i pozzi e le acque utilizzate a controlli sanitari a loro spese, secondo le modalità indicate dalle regioni.

Articolo 6.

(Classificazione delle acque)

1. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, è sostituito dal seguente:

«Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere previamente classificate da ciascuna regione nelle categorie A1, A2 ed A3; tali categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali, le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto».

Articolo 7.

(Scarichi idrici)

1. I parametri «pesticidi clorurati» e «pesticidi fosforati» di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella A ed ai numeri 44 e 45 della tabella C allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti come segue:

PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l	0,05	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} \leq 1$
Pesticidi fosforati mg/l ..	0,1	Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1.

Tenuto conto delle nuove conoscenze scientifiche e per migliorare la tutela delle acque, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono integrate e modificate la tabella A e la tabella C di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

».

Art. 8.

(Tassa di concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci)

1. Al titolo III, Igiene-Sanità, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento	NOTE
6-bis	<p>1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di presidi sanitari (art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed articoli 6, 7 ed 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255):</p> <p>a) tassa di rilascio b) tassa annuale ...</p> <p>2. Registrazione di presidi sanitari (art. 6 della citata legge n. 283 del 1962, modificata dalla legge n. 441 del 1963, ed articoli 12, 13 e 14 del regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968); per ogni tipo di prodotto:</p> <p>a) tassa di rilascio . b) tassa annuale</p>	<p>1.500.000 500.000</p> <p>1.000.000 500.000</p>	<p>ordinario ordinario</p> <p>ordinario ordinario</p>	<p>Le tasse di rilascio previste dai sottounumeri 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni.</p> <p>Le tasse annuali dei sottounumeri 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni.</p>

2. Per l'anno in corso le tasse annuali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 9.

(Mappatura degli impianti di acquedotto)

1. Per permettere in sede locale un efficace e puntuale controllo igienico-sanitario sulle acque destinate al consumo umano, i soggetti gestori di impianti di acquedotto, su conformi direttive delle autorità regionali da

emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redigono e trasmettono, entro i successivi due anni, alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessati la mappatura delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di distribuzione dell'acqua fornita all'utenza.

2. La relativa documentazione e i periodici aggiornamenti sono trasmessi dalle regioni ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Articolo 10.

(Relazione annuale)

1. Le regioni trasmettono ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni di settore, sulle problematiche d'ordine igienico-sanitario, ambientale ed acquedottistiche evidenziatesi od ipotizzabili a breve, medio e lungo periodo, sulle eventuali carenze emerse e sui rimedi proponibili per eliminarle.

Articolo 11.

(Approvvigionamento idrico alternativo)

1. I piani per l'approvvigionamento idrico alternativo ed i relativi progetti di intervento nelle zone interessate dall'inquinamento da diserbanti, proposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono approvati dalla Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, nei limiti complessivi di spesa di cui all'articolo 12.

2. Gli interventi e le opere da finanziare a norma del comma 1 debbono perseguire i seguenti obiettivi:

a) installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi sugli impianti di acquedotto;

b) interconnessione degli acquedotti eroganti acqua non conforme con acquedotti limitrofi indenni, previa esclusione delle fonti di approvvigionamento maggiormente inquinate;

c) ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti esistenti mediante perforazione di nuovi pozzi;

d) realizzazione, nei casi in cui sia necessario, di nuovi acquedotti.

3. La composizione della Conferenza di cui al comma 1 è integrata, in via permanente, dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, nonchè, limitatamente alla discussione ed alla deliberazione relative agli interventi di cui al comma 1, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, dal presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia e dal presidente della regione Marche; il comitato tecnico

della medesima Conferenza è integrato con i rappresentanti designati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e dalle predette regioni.

Articolo 12.

(Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo)

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato per l'anno 1989 dalla somma di lire 200 miliardi e per l'anno 1990 dalla somma di lire 375 miliardi per far fronte agli urgenti interventi, approvati con la procedura di cui all'articolo 11, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto derivanti dalla contaminazione da diserbanti.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate di intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 200 miliardi nel 1989 ed a lire 375 miliardi nel 1990, si provvede:

a) quanto a lire 200 miliardi nel 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta a lire 1.500 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ed a lire 665 miliardi la quota di detta autorizzazione riservata agli interventi di tutela ambientale;

b) quanto a lire 375 miliardi nel 1990, mediante utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 200 miliardi, l'accantonamento «Rifinanziamento progetti FIO e quota ammortamento mutui BEI» e, quanto a lire 175 miliardi, l'accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13.

(Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità)

1. Per far fronte alle esigenze dell'area igienico-sanitaria, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le dotazioni

organiche dei ruoli dei dirigenti del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate nelle misure di cui all'allegata tabella A. Sono altresì incrementate le dotazioni organiche del VII livello funzionale, nelle misure di cui all'allegata tabella B.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 15.

(Sanzioni)

1. Chiunque impiega o vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila fino a cinquemilioni.

Articolo 16.

(Aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti)

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'anno 1989 e lire 5 miliardi nell'anno 1990, per l'aggiornamento e l'adeguamento, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti. Il relativo programma di studi e indagini è finalizzato prioritariamente alla individuazione a livello nazionale di aree a rischio di crisi idrica ed alla elaborazione di un piano di interventi organici ed integrati atti a prevenire le emergenze.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, l'accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1989.

COSSIGA

DE MITA - DONAT-CATTIN - RUFFO-
LO - AMATO - MANNINO -
MACCANICO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

TABELLA A
(prevista dall'art. 13)

INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DIRIGENZIALI
DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
<i>Quadro E - DIRIGENTI CHIMICI</i>				
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	4
<i>Quadro F - DIRIGENTI FARMACISTI</i>				
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
<i>Quadro G - DIRIGENTI INGEGNERI</i>				
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
<i>Quadro M - DIRIGENTI ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO</i>				
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1

TABELLA B
(prevista dall'art. 13)

Livello	Qualifica	Posti in aumento
VII	Chimico superiore } Chimico }	5
	CHIMICI	
VII	Farmacista superiore } Farmacista }	4
	FARMACISTI	
VII	Ingegnere superiore } Ingegnere }	2
	INGEGNERI	
VII	Analista superiore } Analista }	1
	ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO	